

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020
477/2020/R/IDR

APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2020-2023, PROPOSTI DALL'AUTORITÀ D'AMBITO N. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134^a riunione del 17 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura

conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l’articolo 18;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 549/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e dei correlati piani economico-finanziari proposti dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2014, 479/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 305/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2018, 380/2018/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” (di seguito: deliberazione 380/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 636/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)” (di seguito: deliberazione 636/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 402/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante

della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)" (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR, recante "Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" (di seguito: deliberazione 186/2020/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 187/2020/R/IDR, recante "Orientamenti per l'adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 187/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante "Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93" (di seguito: deliberazione 332/2020/R/IDR);
- il Comunicato dell'Autorità 18 febbraio 2020, recante "Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019" (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2020);
- il Comunicato dell'Autorità 16 giugno 2020, recante "Termini Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio" (RQTI 2020)" (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020);
- la determina 29 giugno, 1/2020-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR" (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- le istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, formulate dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese con comunicazioni prot. ARERA n. 29173 del 17 settembre 2020 e n. 29484 del 18 settembre 2020, in accordo - rispettivamente - con i gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A.;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 30 ottobre 2020 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 10 novembre 2020 - dalla citata Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi delle deliberazioni

917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, nonché della determina 1/2020-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, applicata a partire dal 2014 (e declinata prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo,

in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:

- a) il programma degli interventi, PDI (di cui il piano delle opere strategiche, POS, redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 5.2 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
 - iii. la convenzione di gestione;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

- v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
- vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- il comma 7.2 della menzionata deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla qualità tecnica:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- con il medesimo provvedimento l'Autorità ha individuato, per ciascun macro-indicatore, obiettivi annuali di mantenimento o miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all'articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che "a partire dall'anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente", prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo, in particolare, che la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito

- dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario;
- alla luce del comma 8.2 della medesima deliberazione – in base al quale l'Ente di governo trasmette annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica – con il Comunicato 16 giugno 2020 (anche ai fini del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per gli anni 2018 e 2019), l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria;

con riferimento alla qualità contrattuale:

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l'altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all'“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l'Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base al livello di partenza;
- con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* (2020), il livello di partenza è definito tenuto conto dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII), sulla base del riepilogo fornito all'Autorità nell'ambito della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” di cui al Comunicato 18 febbraio 2020.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 235/2020/R/IDR – tenuto conto degli elementi acquisiti in esito alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR nonché nell'ambito della consultazione di cui al documento 187/2020/R/IDR – l'Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo), introducendo nell'impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;
- in particolare sono stati introdotti: *i)* elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, e 917/2017/R/IDR), riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale; *ii)* adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui al MTI-3; *iii)* misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni; *iv)* misure per il rafforzamento della

sostenibilità sociale; v) forme di anticipazione sui conguagli attivabili dagli Enti di governo dell'ambito tramite motivata istanza da presentare, entro il 30 settembre 2020, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2020-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha trasmesso, in data 30 ottobre 2020, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, relative ai gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 10 novembre 2020 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti e dei dati di qualità tecnica (di cui alle deliberazioni 636/2018/R/IDR e 46/2020/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2019), tra l'altro specificando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, che:

- relativamente alla disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali (condizione necessaria all’ammissione al meccanismo incentivato riferito al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”), è stato riscontrato:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., il possesso del prerequisito in parola;
 - per il gestore Idrablu S.p.A., la mancanza del citato prerequisito (peraltro già evidenziata in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto riportato nella deliberazione 380/2018/R/IDR), avendo rilevato un’incidenza dei volumi di utenza misurati pari al 63,1%, al di sotto della soglia minima (del 90%) fissata dall’Autorità;
- entrambi i gestori menzionati hanno adottato gli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- nei territori serviti dai medesimi gestori non sono presenti agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- con riguardo alla disponibilità e all’affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, di cui all’articolo 23 della RQTI, è stata riscontrata:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., la mancanza del citato prerequisito in relazione al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”;
 - per il gestore Idrablu S.p.A., la mancanza del prerequisito in parola in relazione al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”;
- per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., alla luce di quanto riportato ai precedenti alinea, l’Ente di governo dell’ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha formulato *ex ante* all’Autorità istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, precisando contestualmente che per il superamento (entro il 31 dicembre 2021) delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito relativo al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” sono stati pianificati interventi relativi all’implementazione di nuovi sistemi gestionali volti alla “registrazione, rendicontazione, calcolo” delle interruzioni del servizio;
- per il gestore Idrablu S.p.A., a fronte delle richiamate carenze afferenti ai prerequisiti riconducibili al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”, l’Ente di governo dell’ambito, pur non rinnovando l’istanza di cui al citato comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR (presentata, nel 2018, in sede di prima applicazione della regolazione della qualità tecnica), ha:
 - sottolineato il protrarsi degli interventi (consistenti, in particolare,

nell'installazione di misuratori presso le utenze attualmente a *forfait*) che in sede di aggiornamento biennale 2018-2019 erano stati pianificati per il superamento (originariamente previsto entro il 31 dicembre 2018) delle criticità sottostanti ai requisiti in parola;

- argomentato i ritardi di cui al precedente alinea evidenziando difficoltà legate anche alla circostanza per la quale *“in molti casi l’installazione di misuratori presso le utenze attualmente a forfait comporta la creazione di più derivazioni, in quanto il sistema di distribuzione iniziale (...), prevedeva che una presa potesse servire più utenze”*;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* relativi ai richiamati gestori – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell’Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell’annualità 2019, ferma restando, per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., la già riferita assenza dei dati necessari alla determinazione del valore del macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi requisiti;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2020 e il 2021, da valutarsi, ai fini dell’applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell’anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea (ovvero finalizzati a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla riferita mancanza dei requisiti sopra richiamati), anche esplicitando – limitatamente al gestore Acqua Novara VCO S.p.A. – quelli consistenti in nuove opere strategiche (ricompresi nel POS), la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali e, in particolare, i seguenti:

- relativamente al servizio di acquedotto, la distrettualizzazione e il rinnovo delle condotte, la realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento e l'ampliamento del serbatoio Valsesia di Novara;
- con riguardo al servizio di fognatura, collettamento delle acque nere della città di Novara, mediante la realizzazione di una nuova condotta *“dedicata ai reflui neri e con un nuovo canale a cielo aperto destinato alle sole acque di sfioro in caso di piogge intense”*;
- per quanto concerne la depurazione, la riattivazione del digestore anaerobico di Cerano e l'ottimizzazione dei vari impianti di trattamento dei fanghi; il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti di depurazione di Novara, Dormelletto e Gravellona Toce;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2018;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2020 e il 2021 (individuati sulla base di quanto da ultimo stabilito dal comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR e da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.2 della deliberazione da ultimo citata);
- peraltro, per entrambe le gestioni in esame, con riferimento alle più recenti disposizioni in materia di qualità contrattuale introdotte dall'Autorità con deliberazioni 547/2019/R/IDR e 186/2020/R/IDR (che integrano e modificano la RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR), il medesimo soggetto competente ha precisato il proprio impegno a *“provvedere all'adeguamento dei contenuti del Regolamento d'utenza e della Carta del Servizio idrico nel rispetto dei (...) dispositivi [recati dalle citate deliberazioni]”*.

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:

- *“per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente”* (articolo 18, comma 5);
- *“per gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito delle attività dei servizi dell’energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell’ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (articolo 18, comma 7);
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 332/2020/R/IDR, nell’ambito delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, aderendo alle richieste formulate dalle gestioni sopra richiamate, ha trasmesso all’Autorità le relative istanze di deroga dei termini ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, presentando contestualmente piani per la sostituzione degli strumenti di misura vetusti;
- nelle menzionate istanze, l’Ente di governo dell’ambito ha precisato:
 - che le medesime sono, tra l’altro, motivate dall’esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all’utenza) che i gestori - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbero chiamati a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
 - con riferimento alla quota prevista di nuovi strumenti di misura dotati di dispositivi di *water smart metering* sul totale dei misuratori di cui si programma la sostituzione, che: i) per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., si prevede di raggiungere nel 2030 *“l’obiettivo di avere l’intero parco contatori di tipo “smart”*”; ii) relativamente al gestore Idrablu S.p.A., per la sostituzione dei contatori esistenti (pianificata in un arco temporale di 7 anni) verranno impiegati misuratori *smart*, *“considerati i vantaggi che tale tipo di misuratore potrà dare sia all’azienda che all’utenza”*.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese - per entrambi i gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. - ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un fabbisogno di investimenti elevato in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - della presenza di aggregazioni gestionali, tali da richiedere – in coerenza con

quanto previsto dall'articolo 18 del MTI-3 e dal punto 11 della determina 1/2020-DSID – il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} riconducibili sia alla gestione del territorio di nuova acquisizione (per Acqua Novara VCO S.p.A.) sia in considerazione dei cambiamenti sistematici verificatisi (per entrambi i gestori) nelle precedenti annualità, posizionandosi nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;

- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2018-2019, ravvisando:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per il biennio 2018-2019 nell'ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - per il gestore Idrablu S.p.A., una spesa effettiva per investimenti inferiore al fabbisogno pianificato per il citato biennio in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato, in particolare, dalle difficoltà che hanno caratterizzato gli *iter* autorizzativi, dai risparmi conseguiti in sede di aggiudicazione degli appalti, dalla necessità di rivalutare la pianificazione di taluni interventi) non pregiudica la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui al MTI-2;
- l'accantonamento (a decorrere dal 2020) delle penalità per mancato rispetto della pianificazione riferita al periodo MTI-2 (2016-2019) – determinate, ai sensi dell'articolo 34 del MTI-3, dall'Ente di governo in ragione delle valutazioni compiute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica – rileverà a partire dalle determinazioni tariffarie del 2022 in sede di aggiornamento biennale delle medesime;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio del gestore Idrablu S.p.A., l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di aver esercitato, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,8;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito ha, poi, specificato di avere esercitato, per entrambi i gestori in parola, la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 10.6 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- relativamente al gestore Acqua Novara VCO S.p.A. – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} ,

sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Ope x_{end}^a$ di cui all'articolo 17 del MTI-3, a determinare la quota $\left[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\} \right]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Ope x_{end}^{2018}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $\frac{-9}{10}$ in ragione:

- della *classe* della tabella di cui al comma 17.1 del MTI-3, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto;
- del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta, oltre alla componente UI2, anche della quota $\left[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\} \right]$ (da versare a CSEA) volta all'integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato secondo le modalità previste dal punto 9 della determina 1/2020-DSID – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,07 eurocent/mc;
- inoltre, il soggetto competente in parola ha evidenziato, con riferimento a entrambi i gestori, di aver valorizzato – a partire dall'anno 2021 – la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.10 del MTI-3), destinandola alla copertura degli oneri conseguenti all'introduzione delle agevolazioni migliorative “*a beneficio delle utenze disagiate*” (c.d. bonus idrico integrativo) rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, anche precisando che “*le [relative] modalità di erogazione verranno disposte congiuntamente con il gestore interessato*”;
- l'Autorità si riserva di verificare l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente OP_{social}^a di cui al precedente alinea e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, prevedendone il recupero tra le componenti a conguaglio secondo quanto previsto dal comma 27.1 del MTI-3;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito ha evidenziato di aver quantificato - per il 2020 e il 2021 (limitatamente a Idrablu S.p.A.) e per le annualità 2022 e 2023 (con riferimento a entrambi i gestori), la componente a copertura dell'incremento, determinatosi a partire dal 2017, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione (incluso il costo di trasporto, al netto di un'opportuna franchigia), CO_{fanghi}^a , secondo quanto previsto dall'articolo 22 del MTI-3;
- infine, per Idrablu S.p.A., l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, ha indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-3 che non ha ritenuto di

coprire integralmente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità medesima si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato B:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR e dalla determina 1/2020-DSID;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- con riferimento alle modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito degli specifici schemi regolatori, sia opportuno:
 - con riferimento al gestore Acqua Novara VCO S.p.A. - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - accogliere l'istanza presentata dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - "Perdite idriche", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") per i

quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che il soggetto competente in parola ha provveduto a individuare puntualmente gli interventi e la tempistica prevista per il superamento delle criticità relative al macro-indicatore “M2 - “Interruzioni del servizio”, per il quale non è risultato inizialmente verificato il corrispondente prerequisito;

- relativamente al gestore Idrablu S.p.A., alla luce della perdurante mancanza dei prerequisiti afferenti al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” riscontrata dal medesimo soggetto competente, di:
 - disporre (pur in assenza di una esplicita istanza formulata in tal senso all’Autorità) la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”, per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili;
 - richiedere all’Ente di governo dell’ambito in parola di monitorare le attività poste in essere dal gestore per garantire la realizzazione degli interventi programmati per il conseguimento dei citati prerequisiti relativi alla disponibilità e affidabilità dei dati di misura, trasmettendo all’Autorità – entro il 31 dicembre 2021 – un’apposita relazione attestante il superamento delle criticità riferite in premessa;
- peraltro, alla luce dei piani pluriennali di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentati dall’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per i gestori in oggetto, possano essere accolte - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 332/2020/R/IDR, in attuazione dell’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - le richieste di deroga dal rispetto dei termini di cui all’articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - le verifiche periodiche degli strumenti di misura previste dalla richiamata normativa comporterebbero oneri sproporzionati per i gestori in parola, tali da rendere opportuno, anche al fine di contenere gli impatti tariffari sull’utenza, procedere con i piani di sostituzione proposti;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell’Allegato B, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
- le menzionate proposte tariffarie comunicate all’Autorità appaiano adeguate a garantire che le gestioni del servizio idrico avvengano in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2020-2023 considerato dal MTI-3, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, proposti dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'Allegato B, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. con riguardo al gestore Idrablu S.p.A., di:
 - disporre la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui al titolo 7 della RQTI ai soli macro-indicatori M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata" per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili;
 - richiedere al citato Ente di governo dell'ambito di monitorare le attività poste in essere dal gestore per garantire la realizzazione degli interventi programmati per il conseguimento dei prerequisiti relativi alla disponibilità e affidabilità dei dati di misura (richiesti per la corretta valorizzazione del macro-indicatore M1 - "Perdite idriche"), trasmettendo all'Autorità - entro il 31 dicembre 2021 - un'apposita relazione attestante il superamento delle criticità riferite in premessa;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, che - previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione in parola - i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità 2022 e 2023 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, anche sulla base delle verifiche in ordine al conseguimento degli obiettivi di miglioramento o mantenimento associati al macro-indicatore M5 "Smaltimento dei fanghi in discarica" cui è subordinata (secondo quanto previsto dal comma 22.2 del MTI-3) la quantificazione degli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi di depurazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini